

Rapporto

numero	data	Dipartimento
7207 R	29 novembre 2016	TERRITORIO / FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

**della Commissione speciale energia
sul messaggio 12 luglio 2016 concernente la modifica della legge
cantonale sull'energia e aggiornamento dell'entità del prelievo sulla
produzione di energia elettrica da destinare al finanziamento del fondo
cantonale per favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia
rinnovabile ai sensi della legge federale sull'energia (LEne)**

1. INTRODUZIONE

Lo scopo del FER (Fondo Energie Rinnovabili) è quello di incentivare la realizzazione di impianti pubblici e privati di produzione di energia elettrica che sfruttano fonti energetiche rinnovabili.

Al fine di poter rispondere alle numerose richieste pervenute, il fondo deve poter disporre di mezzi finanziari a sufficienza. Purtroppo, per motivi diversi, ciò non è il caso e il Consiglio di Stato propone ora delle modifiche di legge per far fronte a questa situazione.

Nel suo messaggio, il Consiglio di Stato risponde inoltre alla mozione "Sole del Ticino 3 – Promuovere lo stoccaggio dell'energia solare" e all'iniziativa parlamentare generica "Sole del Ticino 4 – Promuovere lo stoccaggio dell'energia solare", fortemente legate al tema del FER elaborate da F. Maggi.

2. MODIFICA DELLA LEGGE CANTONALE SULL'ENERGIA

2.1 Situazione attuale e incentivi

Le richieste per l'ottenimento dell'incentivo sono risultate decisamente superiori alle aspettative. Ciò è sicuramente positivo, ma si pone il problema del finanziamento del fondo.

È utile ricordare che il prelievo sulla produzione di AET è attualmente pari a 0.6 cts/kWh, corrispondente alla soglia minima prevista. Il prelievo sul consumo si attesta attualmente a 0,2 cts/kWh in una forchetta di possibili valori che va da 0,2 cts/kWh a 0,5 cts/kWh, mentre per quanto riguarda il supplemento del prelievo al consumo da destinare al finanziamento delle attività dei Comuni in ambito energetico, in una forchetta di possibili importi che va da 0,9 cts/kWh a 1,1 cts/kWh, ci si attesta su 1 cts/kWh.

La figura seguente riassume la panoramica dei possibili finanziamenti tramite il fondo FER.

Contributo Cantonale				
Tecnologia		Tariffa	Osservazioni	Durata
f o t o v o l t a i c o	Impianti con potenza INFERIORE 10 kW	CONTRIBUTO UNICO 1/3 della remunerazione unica federale (circa il 10% dei costi di investimento)	È OBBLIGATORIO L'AUTOCONSUMO Non possono richiedere la RIC-TI	Il CU è erogato subito dopo la crescita in giudicato della decisione finale
	Impianti con potenza SUPERIORE 10 kW e INFERIORE a 30 kW	RIMUNERAZIONE RIC-TI senza remunerazione unica federale (stessi importi della RIC federale)	RIC federale e RIC-TI non sono cumulabili	16 Anni
		RIMUNERAZIONE RIC-TI con remunerazione unica federale (La tariffa è adeguata ad effettiva copertura dei costi)	L'importo della tariffa di remunerazione verrà comunicato al momento dell'inoltro di tutti i documenti necessari	16 Anni
	Impianti con potenza SUPERIORE 30 kW e INFERIORE a 50 kW	RIMUNERAZIONE RIC-TI (stessi importi della RIC federale)	RIC federale e RIC-TI non sono cumulabili	16 Anni
Impianti con potenza SUPERIORE 50 kW	RIMUNERAZIONE RIC-TI (stessi importi della RIC federale)	RIC federale e RIC-TI non sono cumulabili Solo impianti realizzati da enti di diritto pubblico ticinese o il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico ticinese.	16 Anni	
Eolico Geotermia Biomassa Idroelettrico (fino a potenza lorda media 1,5 MW)	Impianti con potenza INFERIORE a 50 KW	RIMUNERAZIONE RIC-TI (stessi importi della RIC federale)	RIC federale e RIC-TI non sono cumulabili	20 Anni
	Impianti con Potenza Superiore 50 KW	RIMUNERAZIONE RIC-TI (stessi importi della RIC federale)	RIC federale e RIC-TI non sono cumulabili Solo impianti realizzati da enti di diritto pubblico ticinese o il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico ticinese.	20 Anni
Per tutte le tecnologie	Senza limitazione di potenza	CONTRIBUTO UNICO del 20% Max 250'000.- + RIMUNERAZIONE RIC-TI (La tariffa è adeguata ad effettiva copertura dei costi)	Solo per impianti realizzati da AET da sola o in collaborazione con enti di diritto pubblico	20 Anni (fotovoltaico 16 anni)

- Il Contributo unico (**CU**) e la remunerazione per l'immissione di energia elettrica a copertura dei costi (**RIC-TI**) sono concessi per gli impianti allacciati alla rete a partire dal 1° aprile 2014.
- La domanda preliminare deve essere inoltrata prima dell'inizio dei lavori.
- In fase preliminare, è possibile richiedere sia la RIC-TI che la RIC federale, ma al più tardi alla notifica di messa in esercizio deve essere effettuata una scelta. Fanno eccezione gli impianti in lista d'attesa che possono restare in entrambe le liste d'attesa fino al momento in cui vengono accettati da un sistema (RIC o FER).
- Impianti che beneficiano della RIC federale non possono ottenere gli incentivi cantonali né possono farvi capo rinunciando a quella federale.
- Impianti che permettono di ottenere la certificazione Minergie A dell'edificio sul quale sono realizzati non possono accedere alla RIC-TI o al contributo unico.

A fine 2015 si contavano in lista di attesa 302 impianti con una potenza installata superiore a 10 kWp.

A livello finanziario il credito supplementare necessario per poter sovvenzionare tutti gli impianti fotovoltaici in lista di attesa è stimato a 26 mio CHF, più circa 4.5 mio per le altre tecnologie.

2.2 Proposte del Consiglio di Stato

Per far fronte alla mancanza di fondi nel FER, e cercare così di ridurre la lunga lista di attesa di privati che attendono il versamento dell'incentivo, il Consiglio di Stato propone una modifica della Legge cantonale sull'energia e un Decreto legislativo allo scopo di garantire il finanziamento fino al 31.12.2020. Questa data, come già spiegato nella trattazione del messaggio 7201 concernente l'Integrazione del programma federale di incentivi per il risanamento degli edifici (Programma Edifici - PE) nel programma cantonale di incentivi, potrebbe costituire un punto di svolta nell'attuazione della politica energetica federale, e conseguentemente di quella cantonale.

Le proposte del Consiglio di Stato possono essere così riassunte:

Modifica della legge cantonale sull'energia - Prelievo sulla produzione

Il prelievo sulla produzione viene ridotto dagli attuali 0.6 cts/kWh a 0.4 cts/kWh. Inoltre, il prelievo diventa possibile solo se il risultato ordinario (risultato operativo./risultato finanziario) di AET dell'anno precedente dovesse risultare positivo.

Modifica della legge cantonale sull'energia - Modalità di concessione del contributo unico

Idealmente si dovrebbe poter incentivare anche gli impianti fotovoltaici con potenza tra i 10 kWp e i 30 kWp mediante contributo unico. Questa proposta non è attualmente possibile a causa della situazione finanziaria del fondo. La modifica di legge propone tuttavia di delegare al Consiglio di Stato il compito di stabilire il limite per l'ottenimento del contributo unico nel regolamento d'applicazione.

Decreto legislativo - Durata dei prelievi

Sia il prelievo sulla produzione sia il prelievo sul consumo saranno in vigore per 4 anni a decorrere dal 1° gennaio 2017 con termine al 31.12.2020.

2.3 Considerazioni della Commissione speciale energia

Il fondo FER è un tassello fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi posti nel PEC. Malgrado la lunga lista di attesa, il numero di nuove installazioni con pannelli fotovoltaici non tende a diminuire, anzi!

Ciò non di meno è corretto che chi investe in queste tecnologie si aspetta che gli incentivi vengano versati in tempi relativamente brevi.

Il fondo FER va quindi assolutamente risanato, senza tuttavia aggravare la situazione finanziaria della nostra Azienda elettrica cantonale. La proposta della clausola di prelievo solo in caso di risultato utile da parte di AET appare quindi sensata.

La Commissione è invece contraria a ridurre il prelievo sulla produzione: la cifra di 0.6 cts era indicata nel controprogetto all'iniziativa *Per un'AET senza carbone!*, accettato dal popolo il 5 giugno 2011, quale limite inferiore del prelievo.

Il prolungamento del prelievo sulla produzione e sul consumo al 31.12.2020 e la possibilità di passare all'incentivo mediante contributo unico per gli impianti fotovoltaici con potenza tra i 10 kWp e i 30 kWp sono anche due proposte da approvare, tenuto conto delle motivazioni del Consiglio di Stato.

Con queste due proposte tuttavia, tenendo conto del numero di impianti che verranno realizzati nei prossimi anni, non appare possibile “rimpolpare” il fondo in modo tale da poter rispondere tempestivamente alle richieste.

È quindi utile prevedere ulteriori misure e, considerate le possibilità di finanziamento del fondo, appare indispensabile anche ritoccare il prelievo sul consumo, attualmente fissato a 0.2 cts/kWh.

Interrogato su questo tema, il Consiglio di Stato ha confermato che con il prelievo attualmente in vigore gli introiti sono stati di circa CHF 3.8 mio/anno. Ritenuto che ogni aumento del prelievo di 0.1 cts/kWh genera circa CHF 1.9 mio/anno, un prelievo di 0.3 cts/kWh apporterebbe complessivamente CHF 5.7 mio/anno al FER, con un prelievo di 0.4 cts/kWh il contributo sarebbe di CHF 7.6 mio/anno e infine con 0.5 cts/kWh salirebbe a CHF 9.5 mio/anno.

Il prelievo sulla produzione della centrale di Lünen ha contribuito per CHF 4.4 mio il primo anno, nel secondo per CHF 1.9 mio (a causa di una chiusura di 4 mesi) e nel 2016 l'apporto al fondo dovrebbe attestarsi attorno ai CHF 2,5 mio.

Secondo le stime del Consiglio di Stato, per compensare un'eventuale mancato prelievo sulla produzione, il prelievo sul consumo dovrebbe essere aumentato almeno a 0.35 cts/kWh, in modo da far confluire nel FER ca. 3 mio/anno, cioè circa la media dell'apporto attuale della produzione di Lünen al FER.

Tenuto conto della situazione finanziaria di AET, che probabilmente non registrerà utili nei prossimi anni, la Commissione Energia chiede al Consiglio di Stato come intende sopperire al mancato introito dalla centrale del Lünen, se non, oltre alle misure sopra descritte, adeguando il prelievo sul consumo. Misura questa tuttavia che non viene sostenuta dalla maggioranza della Commissione Energia, che non ritiene opportuno gravare ulteriormente le finanze dei cittadini.

3. MOZIONE “SOLE DEL TICINO 3” E INIZIATIVA PARLAMENTARE GENERICA “SOLE DEL TICINO 4”

3.1 Proposte

Le due proposte sono volte a prevedere un incentivo anche per i sistemi di stoccaggio dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici.

In sostanza, da un lato si chiede di introdurre, nell'ambito del fondo FER, gli incentivi anche per le batterie e dall'altro che anche i Comuni abbiano la possibilità di farlo grazie a una modifica dell'art. 8c lettera g) della Legge cantonale sull'energia.

3.2 Considerazioni del Consiglio di Stato

Considerata la situazione finanziaria del fondo FER non è opportuno garantire anche uno specifico finanziamento per i sistemi di stoccaggio. La proposta della mozione andrebbe a diminuire il numero di impianti che si potrebbero incentivare ritardando di riflesso il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine della politica energetica cantonale e federale.

Per ciò che attiene l'iniziativa parlamentare, il Consiglio di Stato ricorda che i Comuni beneficiano di un introito globale annuo per l'attuazione della propria politica energetica a livello locale e non di un incentivo specifico per singole attività puntuali. Ciò nonostante, pur non essendo strettamente necessario completare l'art. 8c lett g della Legge cantonale


sull'energia, per motivi di trasparenza il Consiglio di Stato ritiene opportuno attuare la modifica dell'articolo menzionato come richiesto dell'iniziativa parlamentare elaborata "Sole del Ticino 4".

3.3 Considerazioni della Commissione speciale energia

Il tema dell'accumulo di energia "in casa" è sicuramente importante e va approfondito di pari passo con l'evoluzione tecnico-commerciale degli impianti fotovoltaici.

I costi dei moduli fotovoltaici e delle batterie al litio scendono continuamente, e la tendenza al ribasso pare costante, come mostrato nel grafico seguente, presentato alla "Tage der Technik 2015 – Energiesysteme der Zukunft – viel mehr als Strom" del 27 ottobre 2015.

Lithium-Ionen EV-Batterie und PV-Module



Grafik: Bloomberg New Energy Finance, Maycock, Battery University MIT

L'interesse in Ticino per l'energia solare è indubbiamente in forte crescita; lo dimostra l'importante numero di impianti fotovoltaici installati, non da ultimo anche grazie al programma di incentivi assicurato da Confederazione e Cantone.

In un prossimo futuro la realizzazione di impianti fotovoltaici abbinata a un sistema di stoccaggio locale potrà essere garantita a costi piuttosto vantaggiosi. Vi è quindi da aspettarsi un notevole aumento "naturale" anche di questo tipo di impianti.

Se da un lato le batterie possono costituire un fattore importante per la stabilità della rete e lo sviluppo di smart grid, dall'altro va considerato che i costi della rete di distribuzione sono coperti dall'utilizzo di kWh, fatturati ai consumatori, quindi, considerando le già attuali forti difficoltà di mercato, questo trend non farà che complicare la situazione nella quale si trovano le aziende distributrici. Nei prossimi anni quindi il Consiglio di Stato e le aziende elettriche ticinesi dovranno tener conto anche di questo aspetto nell'ambito degli approfondimenti volti a garantire stabilità al mercato ticinese e ai suoi attori. In particolare, si dovrà verificare se non è il caso di offrire anche prestazioni quali la fornitura e la consulenza in ambito di impianti fotovoltaici con batterie per lo stoccaggio locale di energia, come peraltro già fatto ad esempio dalle EWZ (Elektrizitätswerk der Stadt Zürich).

L'unico Cantone in Svizzera che ha applicato questo tipo di incentivo (il Canton Turgovia), peraltro direttamente e non per il tramite dei Comuni, ha di pari passo interrotta l'erogazione di incentivi per impianti fotovoltaici sotto i 30 kW. Come si può evincere dal documento "Förderprogramm Energie 2015", gli unici impianti fotovoltaici che godono di incentivi sono quelli in comune (Gemeinschafts-Solarstromanlagen), realizzati per servire più abbonati e con una potenza superiore ai 30 kW. Per le batterie, attualmente l'incentivo viene versato per qualsiasi tipo di batteria, ma solo dopo un anno dalla realizzazione dell'impianto e dietro consegna di un rapporto di misura dello stesso. L'obiettivo del Canton Turgovia è quello di raccogliere dati e statistiche concernenti le diverse tipologie di batterie installate, così da poter in futuro definire dei criteri e parametri precisi per le batterie che potranno venir incentivate.

Va inoltre segnalato che il Consiglio federale, in data 11 novembre 2015, ha deciso di abbassare i tassi della remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC) per gli impianti fotovoltaici fra il 7 e il 14 per cento. Il DATEC verifica periodicamente il calcolo del prezzo di costo (costi di produzione) e dei tassi RIC e lo adegua, se necessario, alle nuove condizioni. Tiene conto, a questo riguardo, di diversi aspetti quali l'evoluzione delle tecnologie, la loro economicità a lungo termine e la situazione sul mercato dei capitali.

Nel suo rapporto "Energierstrategie 2050" l'Ufficio Federale dell'Energia ritiene indispensabile una trasformazione delle reti di distribuzione fino alla realizzazione di "smart grid". Queste "reti intelligenti" permettono l'interazione diretta tra consumatori, rete e produzione di energia elettrica e racchiudono un enorme potenziale volto a ottimizzare il sistema, a consumare meno e di conseguenza a ridurre i costi. La rete di distribuzione in media e bassa tensione dovrà essere potenziata per l'allacciamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; secondo l'articolo 5 capoverso 2 della Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), nel loro comprensorio i gestori di rete sono tenuti ad allacciare alla rete elettrica tutte le imprese generatrici di energia elettrica. I gestori di rete sono altresì obbligati a ritirare in una forma appropriata per la rete e a remunerare l'energia elettrica prodotta ai sensi degli articoli 7, 7a e 7b della Legge sull'energia del 26 giugno 1998.

Di riflesso, lo sviluppo di reti intelligenti è divenuto un obiettivo strategico del Piano energetico cantonale. In effetti, nel piano d'azione 2013, al capitolo 7.2 "Provvedimenti prioritari", al tema "Distribuzione di energia" è descritta l'attività seguente "Studi e approfondimenti su nuova impostazione "Smart grid" del sistema di distribuzione dell'energia elettrica. Questa attività è di competenza di AET e aziende distributrici.

Per dovere di completezza trascriviamo qui di seguito la descrizione prevista per questa attività nel piano d'azione:

"In parallelo allo sviluppo di modalità di produzione distribuita dell'energia elettrica (fonti di energia rinnovabile e microgenerazione), negli ultimi anni si sta sviluppando una nuova concezione del sistema di distribuzione dell'energia elettrica, basata sul concetto di "rete elettrica intelligente - smart grid". La visione "smart grid" si basa su un meccanismo di produzione distribuita, in cui il flusso di energia elettrica sulle reti può essere bi-direzionale e consente la comunicazione tra gli utenti: da uno schema di produzione e distribuzione mono-direzionale uno-a-molti si passa a uno schema bi-direzionale molti-a-molti. Per gestire la pluralità di operatori che immettono energia in rete e per tenere traccia dei flussi di energia che la percorrono, la rete intelligente si basa su meccanismi di Information and Communication Technology (ICT), che registrano in tempo reale la quantità di energia immessa e la quantità di energia consumata.

La nuova visione prevede inoltre che le abitazioni siano equipaggiate con contatori digitali dei consumi di energia (“smart meters”), che consentono ai gestori di rete di rilevare in tempo reale i profili istantanei di consumo: in questo senso quindi la rete diventa uno strumento per il passaggio di informazioni in senso bi-direzionale. Incrociando in maniera automatica i dati di produzione e di consumo, le tecnologie ICT possono quindi suggerire al consumatore finale, in tempo reale, i comportamenti più razionali in termini di consumo di energia. La possibilità di orientare il consumo in funzione della disponibilità di energia avrebbe l’importante effetto di abbassare i picchi di carico durante la giornata e più in generale di modificare la curva di carico media, tendendo ad appiattirla. Ciò potrebbe in ultima analisi mettere in discussione i concetti stessi di energia di banda e di energia di punta, con importanti effetti anche sul valore economico-finanziario dell’energia prodotta, modificando le modalità di utilizzazione dei sistemi di accumulo per stoccare la produzione di energia in esubero. In questo quadro, è necessario consolidare anche in Ticino una serie di studi e approfondimenti per comprendere opportunità e ostacoli associati alla trasformazione dell’attuale sistema di distribuzione dell’energia elettrica nel nuovo concetto “smart grid”. Una prima esperienza di questo tipo è ora in corso presso SUPSI, con il finanziamento di AET e AIM, nell’ambito del progetto Swiss2Grid - S2G.”

La realizzazione di reti smart grid e l’acquisizione di know-how in questo ambito è in primis di responsabilità delle aziende produttrici e distributrici.

L’erogazione di incentivi così come proposta dalla mozione non garantisce uno sviluppo strutturato delle reti smart grid e “forza” le aziende produttrici e distributrici a un approfondimento sul tema sulla base di sollecitazioni da privati e Comuni.

Per contro l’iniziativa, se accettata, lascia la possibilità ai Comuni di decidere se e in quale misura incentivare l’acquisto di accumulatori, e non prevede l’incentivo sistematico all’acquisto di batterie per tutti gli impianti. Questa possibilità non dovrebbe quindi creare problemi particolari in questo senso.

Riassumendo

- Il principale argomento per non incentivare attivamente e in modo massiccio l’installazione di batterie è l’andamento stesso del mercato delle batterie. Se TESLA sta costruendo una fabbrica delle dimensioni indicate e se la tendenza del prezzo è veramente quella ipotizzata nell’iniziativa e nel grafico precedentemente mostrato, già fra 2 o 3 anni risulterà interessante installare senza sussidi delle batterie a livello domestico per ottimizzare gli autoconsumi. Nel frattempo le aziende avranno il tempo di organizzarsi tramite dei progetti pilota e sicuramente fra pochi anni si potrà contare su un mercato di sistemi di gestione remota più consolidato e affidabile. A detta di esperti del settore, l’attuale tasso di crescita delle installazioni fotovoltaiche non sembra porre seri problemi alla gestione della rete e pertanto non si giustifica l’urgenza di dirottare degli incentivi verso le batterie.
- Incentivando anche l’acquisto di batterie, in aggiunta agli incentivi per gli impianti fotovoltaici già previsti, si raggiungerebbe nel contesto degli incentivi federali (RIC) e cantonali (FER) un finanziamento dall’ente pubblico di quasi il 50%. È un incentivo che risulterebbe discriminatorio verso altri vettori energetici altrettanto o addirittura più puliti e sostenibili.
- Le modalità di erogazione, combinate a quelle già esistenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici, andrebbero definite nel Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (FER). Considerando le attuali difficoltà di finanziamento del fondo per le energie rinnovabili, un’ulteriore richiesta di finanziamento tramite questo fondo implicherebbe gioco forza ulteriori oneri a carico dei consumatori.

- Da ultimo, considerato come secondo il Piano Energetico Cantonale le reti smart grid devono essere sviluppate in primis da AET in collaborazione con le aziende distributrici, è auspicabile che siano esse ad affrontare e approfondire il tema.

Fatte queste considerazioni, la Commissione speciale energia ritiene opportuno, sulla stessa linea del Consiglio di Stato, non dar seguito positivo alla mozione e approvare invece la proposta dell'iniziativa parlamentare generica.

4. CONCLUSIONI

Con le considerazioni espresse nel rapporto e la modifica proposta in relazione al prelievo sulla produzione, la Commissione speciale energia invita il Gran Consiglio ad approvare i disegni di legge e di decreto legislativo annessi al messaggio n. 7207 del Consiglio di Stato, a respingere la mozione "Sole del Ticino 3" e ad approvare l'iniziativa "Sole del Ticino 4".

Per la Commissione speciale energia:

Graziano Crugnola, relatore
Badasci - Bang - Garzoli - Jelmini -
Käppeli - Lepori - Maggi - Robbiani -
Storni - Terraneo

Disegno di

LEGGE

cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 12 luglio 2016 n. 7207 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994 è modificata come segue:

Art. 8b cpv. 2 lett. a)

- a) per ogni kWh della produzione annua effettiva di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite da AET in centrali elettriche a carbone, il Cantone, se AET chiude i conti dell'anno precedente a quello corrente di prelievo con un risultato ordinario positivo, preleva un importo stabilito ogni 4 anni dal Gran Consiglio, non inferiore a 0.2 cts e non superiore a 0,8 cts (prelievo sulla produzione);

Art. 8c lett. b)

- b) la costruzione di impianti fotovoltaici di proprietà pubblica o privata, con una potenza massima stabilita dal Consiglio di Stato in sede di regolamento.

Art. 8c lett. g)

- g) se il supplemento al prelievo di cui all'art. 8b cpv. 3 è applicato, le attività dei Comuni, debitamente documentate, nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico, in particolare per il risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà, per la costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico, per interventi sulle proprie infrastrutture, per la costruzione di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie rinnovabili, per l'implementazione di reti intelligenti (smartgrid), ivi compreso il sussidio di batterie per l'accumulo di energia, per incentivi a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici e in genere per tutti gli altri provvedimenti adottati per promuovere un'utilizzazione più parsimoniosa e razionale dell'energia elettrica.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, le presenti modifiche di legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il prelievo sulla produzione e il prelievo sul consumo di energia elettrica da destinare al finanziamento del fondo cantonale per favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile ai sensi della legge federale sull'energia (Lene) del 26 giugno 1998

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visti gli artt. 8b e seguenti della legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994;
- visto il messaggio 12 luglio 2016 n. 7207 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 29 novembre 2016 n. 7207 R della Commissione speciale energia,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il prelievo sulla produzione annua effettiva di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite da AET in centrali elettriche a carbone di cui all'art. 8b cpv. 2 lett. a) della legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994 è fissato a **0,6 cts/kWh** per il periodo 1. gennaio 2017 – 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Il prelievo sul consumo di energia elettrica erogata al consumatore finale di cui all'art. 8b cpv. 2 lett. b) LEn è fissato a 0,2 cts/kWh per il periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2020.

Articolo 3

¹Il supplemento di prelievo di cui all'art. 8b cpv. 3 LEn è fissato a 1 cts/kWh.

²Tale supplemento di prelievo è in vigore per il periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2020.

Articolo 4

Gli introiti risultanti dai prelievi di cui agli articoli da 1 a 3 sono versati nel fondo cantonale destinato a favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile siti in Ticino ai sensi della legge federale sull'energia (Lene) del 26 giugno 1998.

Articolo 5

Il Consiglio di Stato è tenuto a presentare annualmente un rapporto comprendente il rendiconto delle misure di promozione intraprese e l'analisi sui risultati ottenuti e la loro efficacia.

Articolo 6

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.